

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT	
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici	beniculturali@regione.fvg.it cultura@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 3431 fax + 39 040 377 3466 I - 34132 Trieste, via Milano 19

L.R. 8/2003, articolo 3. L.R. 28/2018, articolo 6, comma 15. Bando approvato con D.G.R. n. 1389 di data 09/08/2019 per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi – Anno 2019.

Concessione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tergeste Nuoto Altura" di Trieste (TS), di un contributo in conto capitale finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione dell'impianto sportivo "Piscina comunale di Altura", sito in Comune di Trieste e sinteticamente denominati "Miglioramento illuminotecnico su spazi per attività sportiva e spazi per il pubblico - realizzazione servizi igienici, docce e locale di primo soccorso".

#### **Il Responsabile delegato di posizione organizzativa.**

**Vista** la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero);

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

**Vista** la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

**Vista** la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

**Vista** la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e, in particolare, il CAPO IV "Sistema dei controlli interni dell'amministrazione regionale";

**Vista** la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);

**Vista** la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);

**Vista** la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021);

**Vista** la legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);

**Visto** il Bilancio Finanziario Gestionale, approvato con la D.G.R. 28 dicembre 2018, n. 2519 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Richiamata**, altresì, la Legge 13 agosto 2010, n. 136, e, in particolare l'articolo 3 della stessa;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale 8/2003 in forza del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni singoli e associati del Friuli Venezia Giulia, proprietari di impianti sportivi o titolari di diritti reali sugli stessi e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione, incentivi in conto capitale, nella misura definita con i bandi di cui all'articolo 6 della legge medesima, per il sostegno di investimenti finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi;

**Visto** altresì l'articolo 6 della legge regionale 8/2003 e, in particolare:

- il comma 1, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi;
- il comma 2, per il quale, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, sono predeterminati dai bandi suddetti;
- i commi 3 e 4, nella parte in cui dispongono che i bandi medesimi possono stabilire, per l'erogazione dei contributi di cui trattasi, nonché per la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, modalità derogatorie rispetto a quelle definite dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

**Visto** l'articolo 6, comma 15 della legge regionale 28/2018, in attuazione del quale, per la finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2003, il bando per l'anno 2019 è destinato alle associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario, purché, in tale ultimo caso, l'intervento non sia già finanziato nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli anni 2019-2021;

**Preso atto** del contenuto della Tabella R "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI - anni 2019-2021", alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), in relazione agli interventi inerenti l'impiantistica sportiva, finanziati nell'ambito della predetta Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato per gli anni 2019-2021;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1389 dd. 9 agosto 2019, con la quale, in applicazione degli articoli 3 e 6 della legge regionale 8/2003 e dell'articolo 6, comma 15 della legge regionale 28/2018, è stato approvato il Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, per l'anno 2019 (di seguito Bando);

**Evidenziato** che ai sensi dell'articolo 4, del Bando erano legittimati a partecipare allo stesso solo soggetti privati aventi gli specifici requisiti sotto rappresentati:

- associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietarie dell'impianto sportivo oggetto di intervento che:

- a) siano senza fini di lucro;
- b) abbiano sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
- c) siano proprietari dell'impianto sportivo alla data di presentazione della domanda;

- associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, che dispongano di idoneo titolo autorizzatorio ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici che:

- a) siano senza fini di lucro;
- b) abbiano sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
- c) posseggano idoneo titolo autorizzatorio ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione;
- d) posseggano idoneo titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'impianto sportivo per la durata del vincolo di destinazione definito all'articolo 2, comma 1, lettera f) del Bando stesso;

**Ricordato** che il termine perentorio ultimo per l'invio della domanda di contributo disciplinata dal Bando, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 dello stesso, era fissato entro e non oltre le ore 23.59.59 del giorno 22 settembre 2019;

**Preso atto** che, a valere su detto Bando sono state presentate al Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici n. 67 domande con le rispettive previsioni di intervento;

**Vista** la nota n. prot. 9441/SP – IMP dd. 23 settembre 2019, con la quale il responsabile delegato di posizione organizzativa nonché responsabile del procedimento, dott. Emanuele Giassi, ha comunicato

l'avvio del procedimento di assegnazione dei contributi;

**Richiamato** l'articolo 9, comma 4 del Bando per il quale costituiscono parte integrante della domanda di contributo i seguenti documenti:

- relazione illustrativa dell'intervento proposto;
- elaborato grafico dello stato di progetto;
- computo metrico estimativo;
- dichiarazione di un tecnico qualificato, indicante i termini presunti di inizio e fine lavori;
- dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ove necessario;

**Richiamato** l'articolo 9, comma 6 del Bando per il quale la mancata trasmissione della seguente documentazione comporta l'inammissibilità della domanda:

- relazione illustrativa dell'intervento proposto;
- computo metrico estimativo;
- dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ove necessario;

**Vista** la domanda di contributo presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Trieste Nuoto Altura", in data 20/09/2019 (ad prot. n. 9422/A di data 23/09/2019) corredata dalla seguente documentazione:

- relazione illustrativa dell'intervento denominato "Miglioramento illuminotecnico su spazi per attività sportiva e spazi per il pubblico - realizzazione servizi igienici, docce e locale di primo soccorso";
- dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ove necessario;
- computo metrico estimativo;
- elaborato grafico dello stato di progetto;
- dichiarazione di un tecnico qualificato, indicante i termini presunti di inizio e fine lavori;
- Autorizzazione prot. n. 189584 di data 18/09/2019 del Dirigente del Servizio patrimonio Immobiliare del Comune di Trieste a effettuare i lavori oggetto della domanda di contributo da parte dell'Istante;
- Concessione rilasciata dal Comune di Trieste attestante la disponibilità del bene oggetto dei lavori per i quali è richiesta la contribuzione regionale sino al 30/01/2027;

**Preso atto** che la predetta Associazione, concessionaria dell'impianto sportivo oggetto degli interventi indicati nella domanda, risponde ai criteri soggettivi disciplinati dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del Bando;

**Visto altresì che:**

- con decreto del Direttore Centrale n. 2543 dd. 30 settembre 2019 si è provveduto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato Bando, a nominare la Commissione prevista per la valutazione degli interventi risultati ammissibili a seguito dell'istruttoria preliminare;
- decreto del Direttore Centrale n. 2925 dd. 30 ottobre 2019 si è provveduto a modificare la composizione della Commissione precedentemente costituita, sostituendo un componente nominato dal Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia;

**Dato atto** che a seguito delle attività istruttorie preliminari dirette ad accertare l'ammissibilità delle domande nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi degli interventi presentati, svolte dall'ufficio regionale competente, sono state poste all'attenzione della Commissione valutatrice n. 43 domande, delle quali 3 ammesse con riserva;

**Dato atto** che la Commissione valutatrice:

- si è riunita in un'unica sessione nella giornata di lunedì 4 novembre 2019, come da verbale conservato in atti;
- resa edotta dei casi di inammissibilità accertati nella fase istruttoria preliminare in conformità con il disposto dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, ha preliminarmente valutato 3 domande ammesse con riserva in esito alla quale 2 domande sono state ritenute ammissibili e una domanda inammissibile;
- ha esaminato gli interventi ritenuti ammissibili, applicando i criteri di valutazione fissati dall'articolo 15, commi 1-2 e dall'Allegato B) del Bando, nonché i criteri di priorità fissati dal comma 4 del medesimo articolo 15;

**Visto** il decreto n. 2990/CULT dd. 08/11/2019, pubblicato sul sito istituzionale della Regione in data 08/11/2019, con il quale il Direttore centrale della Direzione centrale cultura e sport, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Bando, ha approvato la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente

assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse (Allegato A) e l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità (Allegato B);

**Atteso** che la sopracitata domanda di contributo è stata utilmente inserita in graduatoria alla posizione n. 11 e che in ragione di tale collocazione è stato assegnato all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tergeste Nuoto Altura" un contributo di € 24.276,00, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo denominato "Piscina comunale di Altura" in Comune di Trieste;

**Visto** l'articolo 16, comma 2 del Bando per il quale la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a contributo e decorsi cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione stessa, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'assegnatario, il contributo si intende accettato;

**Evidenziato** che entro lo spirare del termine di cui al predetto articolo 16, comma 2 del Bando, non è pervenuta, da parte dell'Associazione in oggetto, comunicazione di rinuncia al contributo assegnato;

**Visto** l'articolo 4, comma 5 del Bando, applicabile ai soggetti privati non proprietari degli impianti oggetto del finanziamento, per il quale requisito dato dal possedere idoneo titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'impianto sportivo stesso per la durata di cinque anni dal termine effettivo di conclusione dei lavori finanziati, deve sussistere alla data della concessione del contributo e che la mancata trasmissione della documentazione comprovante la disponibilità dell'impianto entro il termine perentorio assegnato dal Servizio, è considerata rinuncia al contributo;

**Dato atto** che l'Assegnatario, con la predetta domanda di contributo, ha trasmesso un idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità dell'impianto sportivo sino al 30/01/2027, termine successivo al termine di cinque anni decorrenti dalla data di conclusione dei lavori, fissata al 28/02/2020, così come da dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato e allegata alla documentazione istruttoria;

**Visto** l'articolo 17, commi 1 e 2 del Bando, per il quale i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 45 giorni dalla data del decreto di approvazione della sopracitata graduatoria e con il decreto medesimo è fissato il totale della spesa ammessa rilevante ai fini della rendicontazione del contributo;

**Visto** l'articolo 7, commi 1 e 2 del Bando, per il quale il limite massimo di contributo regionale concedibile per ciascun beneficiario non può superare il 70% della spesa ammessa come accertata in fase istruttoria;

**Richiamata** la domanda di contributo per la parte nella quale l'Assegnatario ha dichiarato di cofinanziare per il 40,50 % l'intervento oggetto del contributo assegnato;

**Visto** l'articolo 59 della legge regionale 14/2002, in forza del quale la concessione del finanziamento a privati è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento e per l'ammissibilità a finanziamento, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2 della medesima legge;

**Visto**, in relazione al rinvio di cui al precedente paragrafo, l'articolo 56, comma 2 della legge regionale 14/2002, il quale dispone che gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto;

**Preso atto** che dall'istruttoria effettuata sulla documentazione trasmessa, in relazione agli articoli 56, comma 2 e 59 della legge regionale 14/2002, la spesa ammessa a contributo risulta pari a € 40.800,00, così come di seguito rappresentata:

		Spesa Dichiarata	Spesa Ammessa
A) Lavori			
A.1	Lavori principali	34.000,00	34.000,00
TOTALE A)		34.000,00	34.000,00

B) Somme a disposizione

B.1	IVA di A)	3.400,00	3.400,00
B.2	Spese generali e di progettazione	3.400,00	3.400,00
TOTALE B)		6.800,00	6.800,00

TOTALE GENERALE A+B	40.800,00	40.800,00
---------------------	-----------	-----------

pari, alla spesa assegnata di € 40.800,00;

**Visto** l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disciplinante la banda dati denominata "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

**Visto** il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 con il quale è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

**Ricordato** che il contributo in oggetto non incidendo sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE, in relazione al carattere prettamente locale dell'investimento, e non rispondendo conseguentemente a tutti i criteri di cui al predetto articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, non si configura come aiuto di stato e non deve essere inserito nel detto Registro nazionale degli aiuti di Stato;

**Visto** il decreto del Direttore Centrale n. 3052 dd. 15 novembre 2019 con il quale si è provveduto a prenotare le risorse di bilancio necessarie alla concessione dei contributi assegnati;

**Ritenuto**, per quanto esposto, di procedere a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tergeste Nuoto Altura" di Trieste, entro il termine di cui all'articolo 17, comma 1 del Bando, alla concessione del contributo di € 24.276,00, su una spesa ammessa di € 40.800,00, finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo "Piscina comunale di Altura", sito in Comune di Trieste e sinteticamente denominati "Miglioramento illuminotecnico su spazi per attività sportiva e spazi per il pubblico - realizzazione servizi igienici, docce e locale di primo soccorso";

**Visto** l'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002, in forza del quale, per le opere per cui sia previsto un contributo regionale, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo;

**Visto** l'articolo 19, comma 2 del Bando per il quale i lavori devono essere iniziati entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data di ricezione, da parte del beneficiario, del decreto di concessione del contributo e devono concludersi entro 24 mesi dalla data medesima;

**Richiamata** la dichiarazione del tecnico abilitato allegata alla domanda, in relazione al quale i termini di inizio e fine lavori sono previsti rispettivamente al 23/09/2019 e al 28/02/2020;

**Dato atto** che i termini proposti sono compatibili con le prescrizioni di cui al predetto articolo 19, comma 2 del Bando;

**Ritenuto**, ai sensi dell'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002, in coerenza con l'articolo 19, comma 2 del Bando e ritenuto opportuno fissare un termine di inizio lavori successivo alla ricezione del presente provvedimento, di fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in oggetto rispettivamente al 31/12/2019 e al 28/02/2020;

**Dato atto** che il termine di inizio lavori non potrà intervenire oltre il predetto termine di 12 mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento, a pena di decadenza del Beneficiario in oggetto dal diritto contributivo con conseguente revoca del decreto di concessione e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000;

**Visto** l'articolo 62 della legge regionale 14/2002 in forza del quale con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione e richiesta, nei detti termini, la presentazione della documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000;

**Visto** l'articolo 20 del Bando in tema di rendicontazione della spesa sostenuta dal Beneficiario e in particolare:

- il comma 1, per il quale la stessa è redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata allo sport;

**Visto** l'articolo 20, comma 2 del Bando, per il quale il Beneficiario deve trasmettere, ai fini della rendicontazione, la seguente documentazione:

- una dichiarazione del legale rappresentante che attesti sia l'avvenuta realizzazione dei lavori descritti nella domanda di contributo, sia l'entità del quadro economico finale dell'intervento suddiviso per voci di spesa e dichiarare l'entità e la provenienza degli eventuali altri contributi pubblici o finanziamenti privati ottenuti per il medesimo intervento;
- copia dell'atto di omologazione dell'impianto a seguito dei lavori finanziati, rilasciato da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Sportiva Associata, qualora all'intervento finanziato sia stato assegnato un punteggio derivante dall'applicazione del sub criterio b1) dell'articolo 15, comma 1, lettera b) del Bando medesimo
- una dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;
- per i soli soggetti non proprietari di impianti, una dichiarazione dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo attestante la conformità dell'intervento realizzato al titolo autorizzatorio rilasciato dall'ente medesimo;
- copia della documentazione giustificativa della spesa elencata al comma 3 del medesimo articolo 20;

**Atteso** che alla domanda di contributo presentata dal Beneficiario non sono stati attribuiti punti per l'omologazione e conseguentemente lo stesso non è onerato dell'integrazione del rendiconto con l'atto di omologazione, pena la revoca del decreto di concessione e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000;

**Visto** l'articolo 21 del Bando e in particolare:

- il comma 1, per il quale la rendicontazione deve intervenire entro il termine di 12 mesi dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, e comunque, entro il termine perentorio di 60 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
- il comma 2, per il quale, il Beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare totale della spesa ammessa così come definita nel presente provvedimento;

**Ritenuto**, ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 14/2002 e in coerenza con l'articolo 21, comma 1 del Bando, di fissare il termine per la presentazione della rendicontazione del contributo concesso entro il termine di 12 mesi dal termine fissato con il presente provvedimento per la conclusione dei lavori o successivamente prorogato;

**Visti** gli articoli 18 e 20 del Bando in forza dei quali il contributo è erogato in due quote di anticipo e saldo, la prima a seguito della trasmissione da parte del beneficiario di idonea dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori principali, la seconda a seguito dell'approvazione della rendicontazione del contributo;

**Visto** l'articolo 18, commi 2 e 3 del Bando in forza del quale, in alternativa alle modalità di erogazione sopradescritte, il contributo è trasferito in via definitiva e in un'unica soluzione, a seguito della trasmissione, antecedentemente alla comunicazione di inizio lavori, di copia del contratto con il quale il Beneficiario stesso ha ottenuto una garanzia fideiussoria per un importo equivalente all'intero ammontare del contributo;

**Richiamato** il Quadro F della domanda di contributo, soprarichiamata, e gli impegni assunti dal Beneficiario con la partecipazione al Bando, sotto riportati:

- trasmettere la dichiarazione attestante le altre sovvenzioni eventualmente ottenuti per il medesimo intervento;
- utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione Regionale;
- comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati forniti con la domanda stessa;
- trasmettere la dichiarazione di inizio lavori;
- avviare l'intervento in data successiva alla presentazione della domanda e comunque entro 12 mesi dalla ricezione del decreto di concessione;
- realizzare i lavori conformemente all'intervento ammesso a contributo;
- rispettare le tempistiche per la realizzazione dell'intervento;
- presentare la rendicontazione della spesa entro i termini fissati;
- mantenere il vincolo di destinazione;
- consentire e agevolare eventuali ispezioni e controlli;
- rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
- adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e successive modifiche (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

**Visto** l'articolo 1, della Legge 124/2017 e, in particolare:

- il comma 125, nella parte in cui dispone che, a partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti identificati dal comma medesimo, tra i quali le Associazioni, sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni,

sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- il comma 125 ter in materia sanzionatoria per la violazione degli obblighi informativi di cui al sopracitato comma;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti le competenze dei Direttori Centrali e dei Direttori di Servizio;

**Visti** il decreto del Direttore centrale cultura e sport n. 4648/CULT dd. 18/12/2018 e il decreto del Direttore ad interim del Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici n. 1502/CULT dd. 18/06/2019, aventi ad oggetto rispettivamente il conferimento dell'incarico di responsabile delegato di posizione organizzativa e la delega all'adozione degli atti di gestione al dott. Emanuele Giassi;

## Decreta

1. - Per quanto espresso nelle premesse, del presente dispositivo parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 8/2003, dell'articolo 6, comma 15 della legge regionale 28/2018 e del Bando approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1389/2019, è concesso all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Trieste Nuoto Altura" di Trieste (TS), un contributo di € 24.276,00, su una spesa ammessa di € 40.800,00, finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo "Piscina comunale di Altura", sito in Comune di Trieste e sinteticamente denominati "Miglioramento illuminotecnico su spazi per attività sportiva e spazi per il pubblico - realizzazione servizi igienici, docce e locale di primo soccorso".
2. - La conseguente spesa di cui al paragrafo 1 è imputata al capitolo 8205 dello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2021, in ragione di € 24.276,00 nell'esercizio 2019 (competenza 2019).
3. - Il beneficiario del predetto contributo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
4. - Ai sensi dell'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002 e in coerenza con l'articolo 19, comma 2 del Bando, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in oggetto sono fissati rispettivamente al 31/12/2019 e al 28/02/2020.
5. - Ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 14/2002 e in coerenza con l'articolo 21, comma 1 del Bando, il Beneficiario è tenuto alla presentazione della rendicontazione del contributo concesso, con le modalità di cui all'articolo 20 del Bando, entro il termine di 12 mesi dal termine fissato con il presente provvedimento per la conclusione dei lavori o successivamente prorogato.
6. - Si dà atto che con successivi provvedimenti sarà disposta l'erogazione del contributo concesso, con le modalità attribuite al Beneficiario in coerenza con gli articoli 18 e 20 del Bando.
7. - Il Beneficiario è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni/impegni:
  - esporre, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, sui luoghi di cantiere un cartello che riproduca lo stemma della Regione con la dicitura <<Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia>> e indichi la legge e l'entità del finanziamento;
  - ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 7/2000, mantenere la destinazione d'uso e la disponibilità dell'impianto che beneficia del contributo in argomento per cinque anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori;
  - trasmettere la dichiarazione attestante le altre sovvenzioni eventualmente ottenuti per il medesimo intervento;
  - utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione Regionale;
  - comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati forniti con la domanda di contributo;
  - trasmettere la dichiarazione di inizio lavori;
  - avviare l'intervento in data successiva alla presentazione della domanda e comunque entro 12 mesi dalla ricezione del decreto di concessione;
  - realizzare i lavori conformemente all'intervento ammesso a contributo;
  - rispettare le tempistiche per la realizzazione dell'intervento;

- presentare la rendicontazione della spesa entro i termini fissati;
- consentire e agevolare eventuali ispezioni e controlli;
- rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.

**8.** – Ai sensi dell'articolo 1, comma 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, il Beneficiario ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito istituzionale, entro il 30/06 dell'anno successivo all'avvenuta erogazione parziale o totale del contributo, le informazioni relative al contributo medesimo.

**9.** - Si dà atto che gli allegati contabili costituiscono parte integrante del presente provvedimento e ad essi si rinvia per le imputazioni contabili e i codici qui non espressamente citati.

**10.** - Il presente provvedimento diviene efficace con il visto di ragioneria firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 15 c. 2 e 16 c. 2 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1.

Trieste

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa  
dott. Emanuele Giassi  
(Firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: dott. Emanuele Giassi  
Responsabile dell'istruttoria: dott. Nicola Locatelli